Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

SOTTO BACINO 2 (distretto forlivese)

Approvato con delibera … n°…..del……..

AMBITO TERRITORIALE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvato con delibera del Consiglio Locale n°…..del……..

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI 3
Articolo 1 - Oggetto 3
Articolo 2 - Definizioni 3
Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti e sua regolamentazione 8
Articolo 4 - Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche 8
Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva 11
Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione 11
Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento 13
Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria 14
Articolo 9 - Dotazioni 16
Articolo 10 - Imposte di legge 16
Articolo 11 – Anagrafe della popolazione residente 16
Articolo 12 - Obblighi di informazione all'utenza 16
TITOLO II – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA E RIDUZIONI. 18
Articolo 13- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario 18
Articolo 14 - Struttura e articolazione della Tariffa rifiuti corrispettiva 18
Articolo 15 – Le Componenti di costo della Tariffa 19
Articolo 16 - Commisurazione della parte fissa della Tariffa 19
Articolo 17 - Commisurazione della parte variabile della Tariffa 20
Articolo 18- Quantificazione del servizio base per la determinazione della parte variabile della Tariffa 21
Articolo 19 – Classificazione dei locali e delle aree per le utenze aggregate 22
Articolo 20 – Definizioni di locali tariffabili utenze non domestiche ai fini della suddivisione in classi 23
Articolo 21 – Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti 23
Articolo 22 – Scuole e servizi educativi per l'infanzia 24
Articolo 23 - Mercati ambulanti, fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari 25
Articolo 24 – Tariffe per utenze non domestiche presso il Centro di Raccolta o Ecocentro 26
Articolo 25 – Servizi a domanda individuale (cd. Extra-Tariffa o opzionale) 26
Articolo 26 – Tariffe e riduzioni per progetti sperimentali 26
Articolo 27 - Mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti 27
Articolo 27 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio 27
Articolo 28 - Riduzioni per il compostaggio individuale 27
Articolo 29 - Riduzioni per il compostaggio di comunità 28
Articolo 30 – Condizioni di esenzione ed agevolazione della Tariffa 28
Articolo 31 – Riduzioni per la tutela del valore sociale di attività culturali, sportive e senza scopo di lucro. 29
Articolo 32 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni 29
TITOLO III –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI 30
Articolo 33 - Comunicazione 30
Articolo 34 - Controllo 31
Articolo 35- Modalità di versamento e sollecito di pagamento 33
Articolo 36 - Riscossione ordinaria e coattiva 33
Articolo 37 - Rimborsi 34
Articolo 38 - Sanzioni 35
Articolo 39 - Contenzioso ed autotutela 35
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI 36
Articolo 40 – Disposizioni relative al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni 36
Articolo 41 – Norme transitorie 36

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Articolo 42 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia 36
Articolo 43 – Disposizione finale 36
Articolo 44 - Entrata in vigore 37
ALLEGATI 38

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Soggetto Competente, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva (nel proseguo anche solo "**Tariffa**" o "**Tariffa corrispettiva**") assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *(Norme in materia ambientale*), e successive modificazioni, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di provenienza non domestica e speciali alla cui gestione provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).ARERA approva altresì il piano economico finanziario predisposto dal Gestore del servizio pubblico e validato dal Consiglio d'Ambito di cui all'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*).
4. Le modalità di calcolo della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate negli Allegati 1-9 al presente Regolamento.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies dello stesso decreto legislativo;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
4. i veicoli fuori uso;
5. Sono altresì rifiuti speciali se diversi dai rifiuti urbani di cui al successivo art. 4:
5.1. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
5.2. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
5.3 i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
5.4 i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
5.5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio.

d) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

e) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

f) «luogo di produzione dei rifiuti» ai sensi dell'art. 185-bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

g) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
h) «stoccaggio» le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B della parte IV del D. Lgs. 152/2006 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV;
i) «trasporto» l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.
j) «recupero», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale: le principali operazioni di recupero sono elencate, in modo non esaustivo, nell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
k) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
l) «Gestore»: il soggetto, che ai sensi dell'art. 52 comma 5 lett. b) punto 3) del d.lgs. 446/1997 risulta affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e che, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
m) «Ente affidante»: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia – Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, ATERSIR, di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23, che ha disposto l'affidamento al Gestore ed esercitata il controllo sul servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
n) «atti che regolano l'affidamento»: gli atti con i quali l'Ente affidante regolamenta l'erogazione del servizio pubblico e, tra l'altro, il contratto di servizio e il disciplinare di gestione;
o) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
q) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
r) «compostaggio», ai sensi della lett. qq-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte IV del predetto decreto legislativo relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;

s) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

t) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

u) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

v) «rifiuto vegetale», il rifiuto organico proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;

w) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

x) «rifiuto urbano residuo o RUR», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);

y) «deposito temporaneo prima della raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;

z) «bonifica», ai sensi dell'art. 240, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio;

aa) «messa in sicurezza» ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

bb) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

cc) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

dd) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

ee) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

ff) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;

gg) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;

hh) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza: l'utenza aggregata comprende l'utenza condominiale;

ii) «utenze tenute a disposizione»: abitazioni tenute a disposizione per qualsiasi motivo ma non utilizzate né stabilmente né saltuariamente;

jj) «seconde case»: abitazioni diverse dalla prima abitazione e utilizzate saltuariamente (es. casa vacanze);

kk) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

ll) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

mm) «Centro di Raccolta o EcoCentro», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

nn) «Centro del Riuso» locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e/o funzionanti suscettibili di riutilizzo;

oo) «EcoSportello» locale gestito dal Gestore, ubicato nel Sotto bacino 2 e dedicato al ricevimento degli utenti, alla gestione delle richieste e delle pratiche nonché alla distribuzione dei contenitori e dei sacchetti necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;

pp) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

qq) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

rr) «preparazione per il riutilizzo»: ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

ss) «Carta della qualità»: documento redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

tt) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

uu) «riciclaggio»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti e sua regolamentazione

1. Ai sensi del dell'art. 14, comma 27, lett. f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con legge 30 luglio 2010, n. 122, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è effettuato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso e/o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR, secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati. Il servizio è svolto, ai sensi di legge, in regime di privativa dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
5. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta della qualità oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Articolo 4 - Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2) del presente Regolamento, i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti non domestiche simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell'Allegato L-quater del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dalle attività elencate nell'Allegato L-quinquies al medesimo decreto legislativo.
2. Sono rifiuti urbani, prodotti da utenze non domestiche, i rifiuti sanitari di cui all'art. 2, lett. g) del d.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo. Sono rifiuti urbani altresì quelli prodotti dalle attività di agriturismo e nei locali delle imprese agricole, agroindustriali, della silvicoltura e della pesca non funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività.
3. Le utenze ai sensi dell'art. 185-bis comma 2 lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, devono raggruppare i rifiuti per categorie omogenee come condizione per il regolare deposito temporaneo prima della raccolta
4. Ai sensi dell'art 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

5. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 4 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui ai successivi commi. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
6. Per le utenze non domestiche di cui al comma 4, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a quanto stabilito dalla normativa statale, salva la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.
7. Per consentire la corretta programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 4 e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva con le modalità, le tempistiche e gli effetti definiti dalle apposite norme e/o istruzioni statali, regionali e locali. Tali informazioni saranno pubblicate e aggiornate sul sito web del Gestore.
8. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione utilizzando la modulistica pubblicata sul sito web del Gestore o da questi trasmessa su richiesta dell'utente, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, oltre a quanto previsto all'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11 (*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021*) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tariffabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso.
9. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista all'art. 14 della legge regionale n. 11/2020, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale comunicazione di variazione ai fini della Tariffa.
10. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero in conformità a quanto previsto ai commi precedenti ed entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
11. L'utenza titolare di contratti di conferimento al di fuori del servizio pubblico di rifiuti di cui al presente articolo, in corso alla data del 31 dicembre 2020, è tenuta ad osservare le disposizioni del presente comma, secondo quanto stabilito dall'art. 41, comma 4 del presente Regolamento.
12. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo, salve ulteriori indicazioni del Gestore utilizzando la modulistica pubblicata sul sito web del Gestore medesimo o da questi trasmessa su richiesta dell'utente, entro la data fissata dalla normativa statale, con gli effetti a decorrere da quanto definito dalle apposite norme e/o istruzioni statali, regionali e locali riportate e aggiornate sul sito web del Gestore. Quest'ultimo comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza, ai sensi del comma 3 dell'art.14 della legge regionale n. 11/2020 entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

13. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore in conformità alle disposizioni di cui all'art. 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Rimane ferma la possibilità di apposita Convenzione con il Gestore del servizio pubblico, ai sensi di legge.
14. Il produttore, che conferisce rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve, ai sensi dell'art 193 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 redigere un formulario di identificazione che accompagni il trasporto dei rifiuti e ai sensi del comma 17 del medesimo articolo è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza.
15. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Comune, secondo il modello riportato nel sito web del Gestore, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
    a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
    b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
    c) i dati identificativi dell'utenza: codice posizione, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
    d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
    e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
    f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

    Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Gestore comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
16. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Gestore provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art.38, fermo restando più gravi violazioni. Il Gestore potrà darne comunicazione alle Autorità, anche giudiziarie, competenti.
17. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa, determinata sulla base delle quantità e tipologie di rifiuti risultanti dalla

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

dichiarazione di fuoriuscita dal servizio pubblico. Si applica inoltre la sanzione prevista all'art.38.

Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013, su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali di cui al periodo precedente e non operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Tale presupposto è integrato anche in caso di occupazione temporanea di locali od aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale.
3. Le regole per la misurazione delle superfici ai fini della determinazione della Tariffa rifiuti corrispettiva per utenze non domestiche sono specificate nel successivo art. 20.
4. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, nemmeno per quanto riguarda la componente dimensionale della parte fissa, in quanto di regola non integrano il presupposto del possesso e della detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, le seguenti situazioni:
   a) unità immobiliari, domestiche e non domestiche, che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra; per le utenze non domestiche, chiuse e inutilizzate, il requisito dell'assenza di allacciamenti non sussiste qualora siano previsti dagli obblighi di legge; per le utenze domestiche, l'acquisizione della residenza costituisce presunzione assoluta di utilizzo di un locale anche in assenza delle condizioni suddette;
   b) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate; per le utenze domestiche, l'acquisizione della residenza costituisce presunzione assoluta di utilizzo di un locale anche in assenza delle condizioni suddette;

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

c) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
d) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
e) le aree delle unità immobiliari adibite a culto in senso stretto ovvero le zone ove vengono ufficiate le funzioni religiose;
f) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti e attrezzature tecnologiche, (es.vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, cabine di verniciatura, silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
g) le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
h) le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti;
i) i parcheggi su area scoperta aventi carattere pertinenziale, nonché le aree di manovra dei parcheggi coperti e/o su area scoperta ma non aventi carattere pertinenziale;
j) le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
k) le aree di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico.

5. Le utenze non domestiche di cui all'art. 17, comma 5 del presente Regolamento corrispondono solo la componente dimensionale della quota fissa della tariffa, destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell'interesse dell'intera collettività. La medesima componente dimensionale della quota fissa della tariffa è dovuta in relazione alle superfici delle utenze non domestiche dove avviene la lavorazione industriale e in generale in relazione alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle predette attività.
6. I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri sono soggetti al presente Regolamento compatibilmente con le predette norme, ordinanze o accordi.
7. L'esclusione, totale o parziale, dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
8. Il mancato utilizzo del servizio pubblico nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.
9. La Tariffa si applica alle attività agricole per connessione ai sensi dell'art. 2135 c.c. limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per le attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle individuate all'Allegato L-quinquies della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

10. Nel caso in cui sia accertato e/o comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, e/o ai sensi di legge, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 38.

Articolo 7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
   a) per l'utenza domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
   b) per l'utenza non domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

   In mancanza dei predetti soggetti, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Per le case tenute a disposizione e le seconde case, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza
6. Nel caso di sub-locazione o sub-concessione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione o concessione, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Agli effetti del presente Regolamento qualsiasi accordo verbale o contratto avente ad oggetto la traslazione dell'obbligo di pagare la Tariffa è inefficace e non ha effetti liberatori per il cedente.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 *(Disciplina delle strutture ricettive dirette*

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

all'ospitalità), svolte in forma di impresa e/o con fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività di cui al comma precedente non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16, ossia B&B e simili, si applica la Tariffa dell'utenza domestica presso la quale è ubicata la struttura ricettiva.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica. La Tariffa da applicare alla superficie adibita ad uso non domestico è quella della corrispondente classe dimensionale.
11. L'utenza rimane unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni: per la sua applicazione si fa riferimento all'attività principale, quale risultante dalla visura camerale o dalle certificazioni dei cui al precedente comma 2.
12. Viceversa in caso di attività esercitate da soggetti diversi su un complesso unitario, ciascun soggetto sarà titolare di una propria utenza.
13. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte non in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.
14. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, la Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di ogni soggetto che possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative ad uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative sia di uso comune che ad uso esclusivo.
15. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni di cui al comma precedente può richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 33 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
16. Su richiesta unanime dei condomini può essere richiesta l'attivazione di specifica utenza intestata al condominio per il conferimento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali: in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.
17. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*) e dalle determinazioni di ARERA, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 8 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento e ai relativi allegati. Tale obbligazione si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal 31 dicembre dell'annualità di cui trattasi.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa di cui all' art. 6 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori. In ogni caso, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
   a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici per i nuclei residenti ovvero alla dichiarazione di attivazione/variazione dell'utenza in caso di nuclei non residenti;
   b) si considera un numero di occupanti pari a n.4 (quattro) persone per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 33 del presente Regolamento;
   c) si considera un numero di occupanti pari a n. 1 (una) persona per l'utenza domestica tenuta a disposizione e per i nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
   d) si considera un numero di occupanti pari a n. 2 (due) persone per le seconde case;
   e) per le strutture recettive di cui all'art. 7, comma 9, si fa riferimento all' art. 13 legge regionale 16/2004 e la consistenza del nucleo familiare è determinata come segue: numero di occupanti pari al nucleo residente maggiorato di 1/3 del numero dei posti letto disponibili dichiarati arrotondati all' unità; in assenza di dichiarazione dei posti letto si considera un numero di occupanti pari al nucleo residente maggiorato di 2 unità (ossia 1/3 del numero massimo previsto dalla norma in 6 posti letto).
3. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno 6 (sei) mesi all'anno. Il numero di componenti non può comunque mai essere inferiore ad 1.
4. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 33. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Qualora l'occupante non sia titolare di altre utenze domestiche nel territorio comunale, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche predisposte qualora non vi sia svolta un'attività riconducibile a quelle riportate in Allegato 9. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 33 del presente Regolamento.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Articolo 9 - Dotazioni

1. L'utente, fatto salvo il caso di cui al comma 2-bis, dell'art.198 del d.lgs. n. 152/2006 per le frazioni avviate a recupero al di fuori del servizio pubblico, al fine di consentire l'erogazione del servizio, è tenuto al ritiro delle dotazioni necessarie (contenitori e/o sacchetti) con le modalità e nel rispetto del termine stabilito nel successivo art. 33. Per l'utenza che versi in particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, che impediscano il ritiro delle dotazioni ai sensi del periodo che precede, il Gestore provvede alla loro consegna domiciliare su richiesta dell'utenza.
2. L'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro il termine di cui al primo periodo del comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1 e salvo quanto previsto per le utenze di cui all'art.17 comma 5, è tenuto al pagamento della tariffa, parte fissa e della parte variabile relativa al servizio base, e della sanzione di cui all'art. 38.
3. In conformità alle prescrizioni previste nel Regolamento per il servizio di gestione rifiuti del Bacino Forlivese, l'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o danneggiamento/rottura della dotazione non imputabili all'utente, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione senza oneri a carico dell'utente. Negli altri casi, compreso lo smarrimento, la sostituzione avviene con oneri a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa autorizzazione del Gestore.

Articolo 10 - Imposte di legge

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Anagrafe della popolazione residente

1. Il Gestore acquisisce i dati necessari alla gestione del servizio pubblico dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). In particolare il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune inoltre, su richiesta del Gestore e secondo modalità concordate invia le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.

Articolo 12 - Obblighi di informazione all'utenza

1. Il Gestore garantisce alla singola utenza la possibilità di accedere ad informazioni e assistenza sui servizi erogati e sulle tariffe applicate nonché la risposta ad eventuali reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto degli elementi informativi e dei requisiti minimi previsti dalle deliberazioni ARERA in materia.
2. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che la riguardano con particolare riferimento a:

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

a. criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
b. numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi
c. voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della Tariffa;
d. numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
e. riduzioni eventualmente applicate;
f. Carta della qualità.

3. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 2 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

TITOLO II – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA E RIDUZIONI

Articolo 13- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. I costi complessivi, sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Ai sensi della normativa vigente le tariffe per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate dal Soggetto Competente entro il termine fissato dalle norme statali a tal fine oppure, in mancanza di tale primo termine, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni o da altre disposizioni di legge. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. La determinazione dei corrispettivi del servizio pubblico, dei costi operativi di gestione, dei costi d'uso del capitale nonché l'aggiornamento del Piano economico finanziario avvengono in applicazione della normativa e della disciplina regolatoria, in particolare dell'ARERA e dell'ATERSIR,specificamente.
4. Ai fini della determinazione delle tariffe, le componenti di costo che contengono i costi per la gestione della frazione residua dei rifiuti urbani non differenziati, incorporano anche i costi non coperti con una specifica tariffa per servizi riferiti ad altre frazioni di rifiuti riciclabili.

Articolo 14 - Struttura e articolazione della Tariffa rifiuti corrispettiva

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva ha struttura quadrinomia: la Parte fissa si articola in due componenti, denominate «Componente Dimensionale» e «Componente di Servizio», e la parte variabile si scompone a sua volta nelle due componenti, denominate «Componente Raccolta» e «Componente Trattamento»: tale articolazione garantisce la commisurazione della Tariffa al servizio offerto e/o usufruito da ciascuna utenza con riferimento ad ogni fase della gestione integrata.
2. In conformità al decreto ministeriale 20 aprile 2017 il sistema di rilevazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico è quella della pesatura indiretta: essa è utilizzata per determinare sia la quantità di RUR che la quantità di altre frazioni e/o flussi (es. vegetale) per i quali viene istituita una specifica tariffa. Per le utenze non domestiche è altresì prevista la possibilità di un servizio con pesatura diretta.
3. La qualità del servizio (es. la maggiore o minore intensità di spazzamento, maggiori o minori frequenze di raccolta, la presenza o meno di servizi aggiuntivi) è articolata per zone omogenee ed ha ricadute tariffarie.
4. La Tariffa corrispettiva si articola in una tariffa base e in tariffe per servizi integrativi anche a domanda individuale: la prima corrisponde al servizio base di gestione dei rifiuti, ossia il complesso minimo di attività collettive e strutturali, di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani offerto a ciascuna utenza del territorio a garanzia di un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e della copertura del ciclo complessivo di raccolta e gestione di tutte le frazioni di rifiuto urbano. Il servizio base comprende pertanto la gestione di tutte le frazioni e/o i flussi di rifiuti (riciclabili e RUR) per

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

un quantitativo corrispondente alla dimensione minima dei contenitori assegnabili alla singola utenza. Per il RUR è comunque garantito un quantitativo minimo, espresso in litri/chilogrammi, idoneo a garantire un efficace servizio di raccolta a livello locale. Ove il Soggetto competente e/o l'utente richieda servizi integrativi rispetto a quelli compresi nel servizio base, alla tariffa base verranno sommate le tariffe dei singoli servizi richiesti. L'individuazione dei servizi di base e dei servizi integrativi, anche a domanda individuale, è contenuta negli atti che regolano l'affidamento.

Articolo 15 – Le Componenti di costo della Tariffa

1. Le «Componenti di costo» individuano le aggregazioni omogenee di costi di gestione dei rifiuti urbani che per loro natura sono riferite a ordini di fruizione del servizio distinte in base alla struttura stessa del servizio. Più precisamente:
   a) la Componente Dimensionale (Parte fissa) comprende i costi di gestione riferiti ai servizi collettivi (ossia rivolti indistintamente alla collettività), quali la tutela del territorio, l'igiene urbana collettiva e , per le utenze domestiche, la predisposizione di base del servizio all'utenza, eventualmente differenziato in ragione dello standard di zona, nonché l'esercizio delle funzioni pubbliche, per le utenze domestiche anche necessarie a garantire l'accessibilità e l'universalità del servizio per la collettività di riferimento;
   b) Componente di Servizio (Parte fissa) comprende i costi di gestione riferiti alle attività che permettono la fruizione del proprio servizio da parte della singola utenza, sia per servizi specifici individuali sia per servizi rivolti a un complesso di utenze: tra essi, i costi di attivazione del servizio alla singola utenza, mediante mezzi, strumenti e attrezzature specifiche che consentono il conferimento puntuale dei propri rifiuti urbani al servizio pubblico;
   c) Componente di Raccolta (Parte variabile) comprende i costi inerenti alla fase di raccolta dei rifiuti urbani;
   d) Componente di Trattamento (Parte variabile) comprende i costi connessi alla fase di avvio a trattamento per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Articolo 16 - Commisurazione della parte fissa della Tariffa

1. La Parte fissa della Tariffa è finalizzata alla copertura dei costi riferiti ai servizi collettivi e strutturali, quali la regolazione e l'organizzazione del servizio, la pulizia e l'igiene del territorio (urbano e non), la garanzia dell'universalità di accesso al servizio e l'attivazione delle singole utenze: essa, per ciascuna utenza, corrisponde alla somma algebrica delle sue due componenti, dimensionale e di servizio, secondo le regole che seguono:
   a) Per le utenze domestiche la componente dimensionale, differenziata per zona e/o intensità di servizio, ha quale parametro di dimensionamento la numerosità dei componenti l'utenza ed è quindi determinata in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare, mentre la componente di servizio è determinata in base al volume del contenitore in concreto ritirato dalla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'allegato 1 al presente regolamento. La componente di servizio è applicata per il rifiuto secco residuo (RUR) e per ciascuna frazione/flusso di rifiuti per i quali è istituita una tariffa specifica a copertura dei relativi costi.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

b) Per le utenze non domestiche la componente dimensionale, differenziata per zona e/o intensità di servizio, ha quale parametro di dimensionamento la porzione di area ricadente all'interno del territorio comunale occupata dall'utenza ai sensi del successivo comma 3 ed è articolata in classi di superficie, mentre la componente di servizio è determinata in base al volume del contenitore in concreto ritirato dalla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente Regolamento. Per le superfici delle utenze non domestiche dove avviene la lavorazione industriale e in generale in relazione alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle predette attività, la quota dimensionale è limitata ai costi indivisibili ed essenziali del servizio nell'interesse dell'intera collettività, ossia rivolti indistintamente a qualsivoglia tipologia di utenza. La componente di servizio è applicata per il rifiuto secco residuo (RUR) e per ciascuna frazione/flusso di rifiuti per i quali è istituita una tariffa specifica a copertura dei relativi costi.

c) Per il periodo di chiusura delle utenze la cui apertura stagionale è regolamentata da Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la componente di servizio per il rifiuto secco residuo (RUR), e per ciascuna frazione/flusso di rifiuti per i quali è istituita una tariffa specifica a copertura dei relativi costi, è commisurata al volume standard minimo assegnabile.

2. Gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza, differenziati per zona e/o intensità di servizio, sono definiti dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani.
3. Per la definizione della componente dimensionale delle utenze non domestiche si fa riferimento alla totalità della superficie occupata dall'utenza, senza riduzioni e/o esclusioni della superficie occupata, salvo le esclusioni/riduzioni previste dal presente Regolamento.
4. Ciascuna utenza, ricorrendo il presupposto di legge per l'attivazione del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa della Tariffa in relazione al volume standard minimo assegnabile, indipendentemente dal ritiro dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. Qualora l'utenza domestica disponga di contenitori oltre lo standard minimo assegnabile, essa è altresì tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente tale standard.
5. Per le utenze aggregate, nel rispetto dello standard minimo assegnabile alle utenze singole, la componente di servizio è ripartita tra le singole utenze che ne usufruiscono:
   - per le utenze domestiche, in ragione del numero di componenti delle singole utenze;
   - per le non domestiche, vengono calcolati i litri attribuiti per la quota fissa rapportando i giorni totali del singolo servizio su tutti i contratti ai giorni di attività del servizio sul singolo contratto.

Articolo 17 - Commisurazione della parte variabile della Tariffa

1. La parte variabile della tariffa è finalizzata alla copertura dei costi riferiti ai servizi operativi di raccolta e trattamento dei rifiuti: essa, per ciascuna utenza, corrisponde alla somma algebrica delle sue due componenti, di raccolta e di trattamento, secondo le regole che seguono:
   a) la componente di raccolta (espressa in € presa/svuotamento) è determinata, in ragione del numero di conferimenti effettuati: essa è applicata per il rifiuto secco residuo (RUR) e per ciascuna frazione/flusso di rifiuti per i quali è istituita una tariffa specifica di raccolta a copertura dei relativi costi;
   b) la componente di trattamento (espressa in €/litro-kg) è determinata in base alla quantità, rilevata applicando le modalità di quantificazione specificate nell'Allegato 3 in modo

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

indiretto (volume) o diretto (peso) dei rifiuti conferiti, ed è applicata per il rifiuto secco residuo (RUR) e per ciascuna frazione/flusso di rifiuti per i quali è istituita una tariffa specifica di trattamento a copertura dei relativi costi.

2. Per le utenze domestiche con bambini di età inferiore ai 30 mesi e per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, ferme le regole di quantificazione di cui al comma precedente, possono venire applicate tariffe dedicate. In caso di mancato rispetto delle condizioni di utilizzo dei contenitori riservati, nonché in caso di mancata o ritardata restituzione del contenitore, si applicherà la Tariffa variabile ordinaria in luogo della tariffa dedicata. A particolari categorie di utenze non domestiche quali case di cura, case di riposo, case di comunità e affini può essere applicata una tariffa dedicata determinata in sede di approvazione delle tariffe di bacino per la gestione dei rifiuti urbani
3. Per le utenze aggregate, il rifiuto residuo proveniente da utenze non domestiche deve essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche. La componente di raccolta è ripartita tra le singole utenze, sia in caso di utenza aggregata domestica che in caso di utenza aggregata non domestica, in base al numero delle utenze che vi hanno accesso. La componente di trattamento è invece ripartita tra le singole utenze:
   - in ragione del numero di componenti delle singole utenze per le utenze domestiche;
   - in base alla superficie ed al coefficiente Kd di cui all'allegato 1 del DPR 158/99 della singola utenza per le non domestiche e riportati nell'allegato 9 al presente Regolamento.

   In caso di contestazione della parte variabile della Tariffa di un'utenza aggregata, supportata da legittima motivazione/documentazione, si procederà al ricalcolo per il periodo considerato della Tariffa dovuta dalla singola utenza conferente secondo la regola indicata nel successivo art. 18, comma 2.
4. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati ovvero in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza è desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo. E' in ogni caso applicata la tariffa del servizio base in conformità alle regole stabilite nel successivo art. 18, comma 2. Qualora, in un singolo giro di raccolta, giro che prevede lo svuotamento di contenitori della stessa volumetria, risultassero assenti tutte le pesate, si ricaveranno i singoli pesi, suddividendo il peso registrato all'impianto sulla base del volume dei contenitori svuotati.
5. L'utenza non domestica, che ai sensi dell'art 238 comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sia regolarmente fuoriuscita con tutte le tipologie di rifiuto dal servizio pubblico, a partire dalla data di fuoriuscita corrisponde solo la componente dimensionale della quota fissa della Tariffa corrispettiva, comunque dovuta per legge e non potrà più conferire alcun rifiuto al Gestore. L'utenza non domestica che conferisce, con le modalità previste dalla legge, determinate tipologie di rifiuti al di fuori del servizio pubblico corrisponde la quota fissa della Tariffa corrispettiva e la quota variabile viene ridotta in quanto limitata alle sole tipologie di rifiuti che continuano ad essere affidate al servizio pubblico.

Articolo 18- Quantificazione del servizio base per la determinazione della parte variabile della Tariffa

1. Il servizio base di cui al precedente articolo 14, comma 4, comprende e garantisce la raccolta e il trattamento di un quantitativo minimo di RUR determinato come segue:

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi determinato attraverso la formula: l**t.minimi/anno/utenza=120lt x (n°componenti nucleo familiare +1)** e corrispondenti ai seguenti volumi

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

* Il numero di componenti rilevante ai fini della determinazione del servizio base è quello risultante alla fine dell'anno solare di riferimento o, in caso di cessazione, quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.

** Non sono conteggiati nel servizio base gli svuotamenti dei contenitori riservati alle utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie e ai nuclei familiari con bambini in età inferiori ai 30 mesi

b) per le utenze non domestiche con pesatura indiretta: un quantitativo di chilogrammi corrispondente a n. 3 svuotamenti/anno del contenitore in dotazione (120lt o multipli) ovvero, per le utenze mercatali, del contenitore da 120 litri;
c) per le utenze non domestiche con rilevazione diretta del peso: n. 0,3 chilogrammi per litro di contenitore.

2. In caso di fruizione di servizi eccedenti il servizio base e/o di servizi ulteriori rispetto a quelli ricompresi nel servizio base, alla tariffa base saranno sommate le specifiche tariffe previste per ciascun servizio eccedente e/o ulteriore.
3. Il servizio, sia base che eccedente, viene conteggiato in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione. Per il periodo di chiusura delle utenze la cui apertura stagionale è regolamentata da Segnalazione Certificata di Inizio Attività il servizio eccedente al base non viene conteggiato.
4. Per i servizi a pesatura diretta viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato secondo quanto previsto nell'Allegato 3 del Regolamento di Gestione.
5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione, per i nuclei familiari iscritti all'AIRE e per le seconde case non si applica il precedente comma 1, lett. a).
6. Per gli utenti che, in conformità alle previsioni dell'art. 17, comma 7 del Regolamento di Gestione, raccolgono fogliame su suoli/giardini pubblici, non si conteggiano gli svuotamenti del contenitore del vegetale corrispondenti a 2400 l/anno.

Articolo 19 – Classificazione dei locali e delle aree per le utenze aggregate

1. Nell'ipotesi residuale di utenze non domestiche aggregate, per la ripartizione della Tariffa si fa riferimento all'attività risultante dall'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti o, se diversa, dall'attività effettivamente svolta; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

al codice ISTAT dell'attività o, in mancanza, da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché il predetto codice e/o tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

2. Le utenze non domestiche non esattamente indicate nell'allegato 9 al presente Regolamento sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
3. Gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito dell'allegato 9, che i locali e le aree utilizzate possano essere ammesse ad una categoria diversa da quella individuata nella stessa tabella, in base alle regole di cui al comma 1, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. L'inserimento della nuova categoria richiesta avviene a giudizio del Gestore, che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

Articolo 20 – Definizioni di locali tariffabili utenze non domestiche ai fini della suddivisione in classi

1. Per le utenze non domestiche sono da considerarsi tariffabili le superfici utili (calpestabili) di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative: ciascuna di esse, pertanto, è tenuta a dichiarare mediante autocertificazione e/o idonea documentazione, quale la visura catastale, tale superficie. In mancanza, la determinazione della superficie sarà effettuata dal Gestore secondo le regole delle presunzioni semplici di cui agli articoli 2727-2729 del Codice Civile. Nell'ipotesi in cui la superficie non sia determinabile neppure in via presuntiva, viene applicata la Classe I di superficie di cui all'allegato 4.
2. La superficie delle aree scoperte operative può determinare al massimo l'accesso dell'utenza nella classe dimensionale successiva a quella corrispondente alla superficie complessiva di tutte le superfici utili costituite da locali e/o aree coperte.
3. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
4. In sede di commisurazione, la superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadro e per difetto se inferiore.
5. Le utenze non domestiche per le quali il Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la componente dimensionale della tariffa: in tale ipotesi si applica la Classe 1 di superficie dell'allegato 4. In particolare si applica la 1 Classe di superficie dell'allegato 4 ai cimiteri.

Articolo 21 – Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Sono tenuti al pagamento della Tariffa anche gli eventi e/o le manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti e luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

regolarmente autorizzate, aperti al pubblico, che prevedono occupazioni di locali o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile per il quale è istituito il servizio Ecoeventi. Ai sensi del presente articolo si considerano eventi e manifestazioni quelli con durata di regola non superiore a 21 giorni consecutivi.

2. A tal fine gli organizzatori di tali eventi e manifestazioni devono attivare l'utenza almeno una settimana prima del loro inizio.
3. Il comune in sede di rilascio degli atti necessari alla realizzazione dell'evento informa gli organizzatori della necessità di attivare il servizio di gestione dei rifiuti e informa il Gestore dell'evento.
4. L'obbligazione decorre dal giorno dell'attivazione del servizio e della consegna dei contenitori se antecedente e termina con la restituzione degli stessi se successiva alla cessazione dei presupposti.
5. La tariffa è commisurata al servizio reso in funzione della tipologia dei contenitori utilizzati e di stoviglie impiegate, nonché a eventuali servizi aggiuntivi complementari richiesti. Le tariffe per il servizio base sono differenziate in ragione dell'adozione di comportamenti finalizzati alla riduzione del rifiuto secco residuo, nonché la corretta differenziazione dei rifiuti riciclabili da parte degli organizzatori di manifestazioni o eventi.
6. I servizi sono articolati per moduli o kit di servizio in funzione dei contenitori utilizzabili e degli eventuali svuotamenti intermedi: le relative tariffe comprendono sia i costi di servizio che quelli di trattamento dei rifiuti conferibili. Per eventuali servizi aggiuntivi (consegna e ritiro Kit Ecopunti, contenitori aggiuntivi, prestazioni di personale da parte del Gestore) si applicano i prezzi unitari di riferimento in conformità al vigente Contratto di servizio.
7. Per tutte le manifestazioni, spettacoli viaggianti e relativi carriaggi il Gestore potrà richiedere il versamento di un importo quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività. A conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute. Il Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi.
8. La Tariffa è comunque applicata, a titolo di penale, anche in caso di omessa attivazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte degli organizzatori dei predetti eventi o manifestazioni, o di cessione dei rifiuti/materiali differenziati ad altro soggetto: in tale ipotesi si applica la tariffa per gli eventi a più bassa incentivazione.
9. Il mancato rispetto del termine di attivazione di cui al comma 1 e/o delle altre condizioni di utilizzo del kit prescelto determina l'applicazione di specifiche penali.
10. In ogni caso, nell'ipotesi imbrattamento dell'area, sarà effettuato ed addebitato un servizio a pagamento per la pulizia di tale area.
11. In caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la quantità di rifiuti conferita al servizio sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato; in mancanza anche di tali dati, verranno fatturati i costi di manifestazioni di pari entità.

Articolo 22 – Scuole e servizi educativi per l'infanzia

1. Per le scuole, di ogni ordine e grado, lo standard dei contenitori per la raccolta dei rifiuti è determinato in ragione del numero degli alunni di ciascun istituto scolastico.
2. Per le scuole statali e per le scuole paritarie ai sensi della Legge 62/2000, l'importo da corrispondere a copertura del servizio rifiuti è determinato dalla Conferenza Stato-Città e

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

autonomie locali in attuazione della previsione di cui all' art. 33-bis, del decreto legge n. 248/2007. Il numero degli iscritti, parametro di calcolo dell'importo da corrispondere, è quello risultante dall'Anagrafe Nazionale degli studenti. A tal fine si dà espressamente atto e si precisa che tale disposizione riguarda esclusivamente la gestione dei rifiuti prodotti all'interno dei locali scolastici destinati all'attività didattica e di quelli destinati ad altre attività non prevalenti (es. palestre scolastiche) e non invece ai rifiuti prodotti all'interno dei locali adibiti al servizio di refezione ed altre attività extrascolastiche (es. palestre locali ad uso promiscuo , convitto, dormitori e simili) per i quali la Scuola o altro soggetto deve dotarsi degli appositi contenitori.

3. Nel caso in cui presso le scuole vengano organizzate attività e/o eventi al di fuori del periodo scolastico (ad esempio, Centri estivi), il soggetto organizzatore - se diverso dalla Scuola - è tenuto a corrispondere un importo per la gestione dei rifiuti che viene stabilito in base al numero di settimane di permanenza, al numero dei partecipanti e ai servizi utilizzati.
4. Per i servizi educativi per l'infanzia 0/3 (nidi, spazi bambino, piccoli gruppi educativi) autorizzati al funzionamento ai sensi della L.R. 19/2016 e Direttiva applicativa approvata con deliberazione di Giunta regionale n.1564/2017, l'importo da corrispondere a copertura del servizio rifiuti prodotti all'interno dei locali destinati all'attività educativa e della cucina, ove esistente, è determinato in base al numero dei minori iscritti come risultante dallo SPIER-sistema di rilevazione regionale dei minori iscritti a servizi educativi per la fascia 0/3. La Tariffa è stabilita ai sensi del comma 2 del presente articolo ovvero con diverse modalità in sede di approvazione delle tariffe.

Articolo 23 - Mercati ambulanti, fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari

1. La Tariffa per le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è determinata in base ai seguenti criteri:
   a) per le utenze mercatali fisse, attesa la loro peculiarità la componente dimensionale e la componente di servizio, quest'ultima in caso di contenitori condivisi, sono progressive in ragione dei mq occupati dalle singole postazioni. Per la componente di raccolta e di trattamentola produzione risultantedei contenitori condivisi viene ripartita tra le singole utenzesecondo quanto illustrato nell'allegato 7. In caso l'utenza richieda di dotarsi di contenitori propri e non in condivisione, si applica alla singola utenza la tariffa prevista per ciascun contenitore;
   b) per le utenze mercatali temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, la Tariffa di cui al presente Regolamento è sostituita dal canone di cui all'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).
2. Le regole di calcolo delle tariffe per le utenze di cui al comma 1, lett. a) sono contenute nell'allegato 7 del presente Regolamento.
3. In relazione alle utenze di cui al comma 1, lett. b), i Comuni, previo accordo con il Gestore, rimborsano al Gestore medesimo il costo del servizio, oltre oneri di legge, per le utenze mercatali come risultante dal PEF, ripartito sulla base del numero di abitanti.
4. Le utenze mercatali del comma 1 lett. b) sono tenute ad utilizzare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e quelle del comma 1 lett. a), se usufruiscono del servizio pubblico sono tenute al pagamento della specifica Tariffa con decorrenza dalla data di occupazione degli spazi di cui trattasi.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

5. Per le utenze di cui al comma 1, lettera a), la Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.

Articolo 24 – Tariffe per utenze non domestiche presso il Centro di Raccolta o Ecocentro

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche presso l'Ecocentro viene eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura delle utenze non domestiche produttrici in conformità alle specifiche previsioni contenute nel Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani ed è soggetto obbligato quello di cui all'art.7 del presente Regolamento.
2. L'accesso all'Ecocentro può essere soggetto ad una tariffazione determinata in sede di approvazione delle tariffe di bacino per la gestione dei rifiuti urbani.
3. Qualora un'utenza non domestica decida di conferire la totalità dei suoi rifiuti fuori dal servizio pubblico e non corrisponda più la quota variabile della tariffa corrispettiva come specificato all'art 17 comma 5 del presente Regolamento, non potrà più conferire alcun rifiuto presso l'Ecocentro in quanto questi ultimi sono destinati esclusivamente al servizio pubblico.

Articolo 25 – Servizi a domanda individuale (cd. Extra-Tariffa o opzionale)

1. Su richiesta dell'utente il Gestore può eseguire servizi extra-standard, ossia prestazioni che non rientrano nel servizio ordinario così come individuati nel Regolamento di Gestione, nonché prestazioni complementari ed integrative rispetto al servizio di gestione dei rifiuti.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e remunerati attraverso il pagamento di un corrispettivo specifico in conformità alle previsioni del Contratto di servizio vigente.
3. Il Gestore, su richiesta dell'utente, può fatturare il corrispettivo dei servizi a domanda individuale eseguiti unitamente a quello del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. La raccolta con servizio dedicato per le utenze non domestiche che hanno esigenze di contenitori superiori allo standard massimo ordinario, avviene con le modalità e alle condizioni stabilite dal Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. In base al predetto Regolamento il servizio viene attivato unicamente per le utenze che dichiarano di necessitare di almeno dodici svuotamenti all'anno; pertanto, all'utenza che, pur avendo richiesto il servizio non effettua almeno dodici svuotamenti all'anno, viene comunque addebitato in tariffa tale numero minimo di svuotamenti, salvo che ricorrano giustificati motivi.
5. Per i servizi di cui al comma 1, ove l'utente non rispetti il termine di 24 ore per la disdetta, verrà comunque addebitata la tariffa del servizio.
6. In caso di subentro con conseguente nuova obbligazione pecuniaria e in caso di mancata restituzione dei contenitori da parte del precedente utente, a quest'ultimo sarà conteggiato un servizio opzionale quantificato secondo il criterio pro die per anno solare fino alla restituzione dei contenitori di importo pari alla componente di servizio e della quota variabile minima. Ai fini della sanzione di cui al successivo art. 38, n. 5), costituisce separata e autonoma violazione del presente Regolamento la tardiva restituzione dei contenitori con riferimento a ciascun anno solare o frazione di anno solare.

Articolo 26 – Tariffe e riduzioni per progetti sperimentali

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

1. In caso di avvio di progetti sperimentali le relative tariffe e/o riduzioni saranno applicate dalla data di avvio della sperimentazione, previa autorizzazione dell'Agenzia, anche se non definite in sede di approvazione delle tariffe

Articolo 27 - Mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. In caso di periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti con durata continuativa superiore ai 30 giorni, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente si riconosce una riduzione della quota fissa pari a un dodicesimo dell'80% della quota fissa annuale per ogni mese di interruzione e rimane altresì sospeso il corrispettivo del servizio base.

Articolo 27 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al 30% della quota variabile per le utenze poste a una distanza superiore a 400m dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori o per conferimento presso Ecopunti individuati dal Gestore per esigenze operative. La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.
3. La riduzione di cui al comma 1 si può applicare anche alla componente dimensionale della quota fissa attribuendo, in fase di approvazione delle tariffe di bacino per la gestione dei rifiuti urbani, un coefficiente di zona K3(v) inferiore a quello previsto per le zone diverse da quelle di cui al comma 1.

Articolo 28 - Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica e non domestica di cui all'art. 208, comma 19-bis del d.lgs. 152/2006 che effettua, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc) è applicata una riduzione della Tariffa, limitatamente alla parte variabile, del 30%.
2. Tale riduzione è applicata su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione nella quale si impegna a compostare tutta la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, ossia dalla consegna della compostiera o dalla ricezione della dichiarazione di utilizzare cumuli/buche/fosse e, se ritirato, dalla data di restituzione del contenitore dell'umido. La riduzione è in ogni caso condizionata alla mancata fruizione del servizio di raccolta del rifiuto umido da parte dell'utente.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

3. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate in ciascun comune del Sotto Bacino 2.
4. Ad esito della verifica di cui al comma 3 il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
5. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio, o il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della riduzione, l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro il termine stabilito all'art. 33, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione prevista per l'omessa comunicazione di variazione.

Articolo 29 - Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All' utenza domestica e non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto delle disposizioni statali di riferimento è applicata una riduzione della sola parte variabile pari al 30%.
2. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
3. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse il quale è tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

Articolo 30 – Condizioni di esenzione ed agevolazione della Tariffa

1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, ha facoltà di sostituirsi, totalmente o parzialmente, nel pagamento della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. Le modalità di pagamento della Tariffa saranno definite con successivi accordi operativi tra Comune e Gestore.
2. Il Comune può deliberare attraverso propri atti la copertura della spesa per il riconoscimento di una tariffa dedicata per utenze in particolari situazioni di disagio socio-sanitario ovvero per i nuclei familiari con bambini in età inferiore ai 30 mesi, riservandosi altresì di definire con successivo atto eventuali requisiti socio-economici da richiedere ai beneficiari e l'eventuale quota a carico della singola utenza.
3. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in attuazione dell'art. 57-bis, comma 2 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 conv. dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"), individua gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, per i quali prevedere l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Articolo 31 – Riduzioni per la tutela del valore sociale di attività culturali, sportive e senza scopo di lucro.

1. Vengono conteggiate nella misura del 10% le superfici di esposizione dei musei, le aree dedicate in via esclusiva alla lettura delle biblioteche e le aree occupate da palcoscenico, platea, palchi e gallerie dei teatri in ragione della peculiarità del loro utilizzo.
2. Per gli impianti sportivi di cui alla lettera l) del comma 4 dell'art. 6 del presente Regolamento le superfici degli spalti vengono conteggiate nella misura del 10%.
3. L'art. 18, comma 1, lett. b) del presente Regolamento non si applica alle associazioni attive senza scopo di lucro iscritte in appositi elenchi tenuti da ciascuno dei 13 Comuni soci del Gestore e redatti sulla base di regolamenti approvati dai Comuni medesimi, che in base al loro statuto perseguono finalità sociali in conformità alla Costituzione e allo statuto comunale. L'esenzione si applica a decorrere dalla richiesta accompagnata dalla dimostrazione dell'intervenuta iscrizione nel predetto elenco comunale.

Articolo 32 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro il termine di cui all'art. 33: tale termine decorre dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni. In difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 38 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. E' possibile la sottoscrizione di accordi operativi tra Gestore e Comune per la gestione delle utenze domestiche in condizioni di disagio socio-economico.
4. Possono essere riconosciute riduzioni ed esenzioni a favore di soggetti ONLUS e ODV che operano nel bacino di operatività del gestore e che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante attività, fra le altre, volte all'eliminazione degli sprechi, alla prevenzione, al rispetto dell'ambiente, alla rivitalizzazione dei beni. Le riduzioni ed esenzioni sono attribuite previa stipula di una convenzione con il gestore e su richiesta dei soggetti interessati. I richiedenti sono tenuti a presentare un programma/rendicontazione delle proprie attività con indicazione dei quantitativi di beni gestiti, conferiti, rivitalizzati. Le riduzioni ed agevolazioni riguardano la componente del trattamento dei rifiuti e la possibilità di prevedere un contributo ambientale connesso alla riduzione del materiale conferito nei centri di raccolta
5. Le riduzioni di cui agli articoli 28 e 29 del presente Regolamento sono alternative.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Articolo 33 - Comunicazione

1. Ciascun utente, come individuato dal precedente art. 7, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 60 giorni solari successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti, ossia attivare e ritirare e/o adeguare ovvero restituire le dotazioni necessarie alla raccolta dei rifiuti, anche qualora mutino o vengano meno le condizioni per usufruire di specifici contenitori. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o procedure messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine di cui sopra si applica la sanzione prevista dall'art. 38 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a. Generalità dell'utente, la residenza e il codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, se attivato;
b. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile;
c. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione e oggetto della variazione; in caso di comunicazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a. Denominazione o ragione sociale dell'utente, Codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, PEC e recapito postale;
b. Generalità del legale rappresentante;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
d. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale o da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta, se richiesta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite posta elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento. Per le richieste e le comunicazioni presso gli sportelli fisici la data di invio/ricevimento è la data di consegna/ presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di effettiva presentazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 del presente Regolamento.
5. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano a detenere a qualsiasi titolo i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa nei medesimi termini di cui al comma 1.
6. In presenza di utenza domestica e/o di utenza non domestica con servizi condominiali (utenze aggregate) è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.
8. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa. Su richiesta e previo accordo tra il Gestore il Comune, quest'ultimo inoltra i suddetti documenti al Gestore ai fini della gestione del controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva.
9. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.) oppure dichiarata dall'utenza mediante apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
10. Le comunicazioni e le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
11. In deroga a quanto disposto dal comma 10, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono con le tempistiche definite dalle apposite norme e/o istruzioni statali, regionali e locali, fermo restando quanto previsto all'art.4, comma 12.

Articolo 34 - Controllo

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa, al controllo dei dati dichiarati in comunicazione e più in generale, al rispetto delle prescrizioni del presente

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Regolamento e/o alla corrispondenza delle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni.

2. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa. Nell'esercizio di detta attività il Gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, direttamente o per il tramite di organi istituzionalmente preposti al controllo. Del mancato rispetto del presente regolamento potranno essere inoltrate le relative comunicazioni al Comune che ne faccia esplicita richiesta.
3. Il Gestore, per i fini di cui al presente articolo, può:
   a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
   b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
   c) invitare i predetti soggetti a presentarsi per fornire delucidazioni e chiarimenti;
   d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
   e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente;
   f) effettuare controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sulle utenze che usufruiscono di contenitori riservati a categorie in particolari situazioni socio-sanitarie e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco residuo è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
4. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta presentazione delle comunicazioni di cui al presente Regolamento, il Gestore ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
   a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
   b) utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso dei Comuni e, previ accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
   c) richiedere a uffici pubblici o a enti pubblici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.
6. In caso di accertata omessa comunicazione di dati o di elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, ovvero in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Gestore inoltra apposita comunicazione all'utenza contenente gli elementi in suo possesso per l'applicazione della Tariffa. Nei 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l'utente può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e/o può comunicare e documentare eventuali elementi giustificativi che, se ritenuti fondati, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o dei quali non sono state ritenute fondate le giustificazioni, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

7. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 33 il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi al tasso legale oltre all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 38.
8. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di pagamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta.
9. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta della qualità, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

Articolo 35- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima, termini che non possono essere inferiori alle indicazioni previste dall'ARERA negli appositi atti di regolamentazione e in conformità a quanto previsto nella Carta della qualità. Il Gestore garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione e rende disponibili le modalità di pagamento previste dall'ARERA e indicate anche nella Carta della qualità.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica e tramite posta elettronica certificata nel caso di utenza non domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. Il gestore garantisce la rateizzazione dei pagamenti nelle casistiche e con le modalità previste dall'ARERA e riportate anche nella Carta della qualità. E' facoltà del gestore ampliare la platea dei beneficiari delle rateizzazioni.
4. Le somme oggetto di rateizzazione possono essere maggiorate secondo le disposizioni previste dall'ARERA e riportate anche nella Carta della qualità.
5. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione e può attivare sistemi di solleciti bonari, anche tramite posta ordinaria, posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo.

Articolo 36 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. La periodicità e le modalità di riscossione sono stabilite dall'ARERA e, per quanto di competenza da ATERSIR, e riportate nella Carta della qualità. E' previsto l'invio del documento di riscossione almeno una volta all'anno.
2. Le modifiche che comportino in corso d'anno variazioni e/o riduzioni della tariffa da applicarsi alla singola utenza potranno essere conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.
3. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti sono stabilite dall'ARERA nel TQRIF e riportate nella Carta della qualità.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

4. In difetto di tempestivo pagamento da parte dell'Utente, delle fatture alle rispettive scadenze, il Gestore -mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata- notifica l'Avviso di accertamento esecutivo comprensivo di Sollecito. Detta notifica ha finalità di costituire in mora l'utente.
5. Entro 30 (trenta) giorni dalla notifica l'Utente dovrà provvedere al pagamento dell'importo originario del debito scaduto, maggiorato unicamente dei costi di notifica dell'atto.
6. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine di giorni 30 (trenta) indicato nell'atto di cui al precedente comma, si attiva la riscossione coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune ed efficaci, consentite dalla normativa vigente anche ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi compresa, l'ingiunzione fiscale rinforzata, con ogni conseguente addebito anche delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito e degli interessi.
7. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza preventiva emissione di ulteriore atto ingiuntivo.
8. Non si dà luogo al recupero delle somme quando l'importo della Tariffa, in mancanza di continuità del servizio reso, risulta inferiore ai relativi costi di riscossione.
9. In caso di richiesta di servizi eccedenti il servizio base di cui all'art. 14 comma 4 del presente Regolamento da parte di utenze non domestiche, in fase di prima attivazione il Gestore emette la prima fattura entro 20 giorni dall'attivazione del servizio eccedente il servizio base. In mancanza di tempestivo pagamento della predetta fattura entro il termine indicato nella fattura stessa, il Gestore prosegue unicamente il servizio base, salvo il diritto del Gestore medesimo al pagamento del servizio eccedente reso fino a quel momento e salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
10. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al servizio base.
11. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della Tariffa sono addebitate, ove possibile, all'utente stesso.

Articolo 37 - Rimborsi

1. Nei casi di rettifica dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone il rimborso entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Carta della qualità. Non si procede al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai costi di gestione del rimborso stesso.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal termine indicato nella Carta della qualità.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Articolo 38 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche per il tramite del Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che svolge tali funzioni attraverso propri dipendenti nominati Agenti Accertatori nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147" adottato da ATERSIR. Compete in ogni caso al Comune l'irrogazione della sanzione, salvo di versi accordi formalmente stipulati tra i Comuni del Bacino e il Gestore, con cui i Comuni affidano al Gestore, quale deputato per legge alla riscossione della Taric, anche le attività di irrogazione e relativa riscossione delle sanzioni di cui al comma 2 nell'esercizio in materia della propria potestà regolamentare prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) n. 3 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446
2. Le violazioni al presente sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella dell'Allegato 10.
3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio. Nel caso di affidamento al Gestore delle attività di irrogazione e riscossione, le sanzioni riscosse vengono trattenute dalla stessa e concorrono alla copertura dei costi sostenuti.
4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 11, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo da parte di utenze domestiche con residenza attiva, in presenza o in assenza delle dotazioni minime, il Gestore è autorizzato ad applicare oltre alla parte fissa, anche il doppio degli svuotamenti minimi obbligatori fatta salva la possibilità di prova contraria o di valida e provata motivazione per l'assenza di conferimenti da parte dell'utente.

Articolo 39 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente i precedenti atti in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali reclami motivati, ai quali il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta. I reclami possono essere avanzati dall'utente esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.
4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
5. Il Gestore può disporre transazioni su crediti ai sensi dell'art. 1965 del codice civile esclusivamente nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Articolo 40 – Disposizioni relative al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di accesso.

Articolo 41 – Norme transitorie

1. Anche in sede di prima applicazione della Tariffa, la determinazione della tariffa annuale di ciascuna utenza deve essere determinata sulla base dei conferimenti effettuati e rilevati ai sensi delle norme che precedono: a tal fine, nell'ipotesi in cui per il primo periodo non siano disponibili i dati di rilevazione, la parte variabile della tariffa annuale dovrà essere rapportata, in sede di conguaglio, ai conferimenti effettivamente eseguiti da ciascuna utenza nell'anno ovvero ai conferimenti medi di ciascuna categoria di utenza eseguiti nel medesimo periodo. In subordine si farà luogo all'applicazione, per il periodo strettamente necessario, dell'imponibile dell'annualità precedente.
2. Per la fatturazione saranno utilizzati i dati risultanti dalle banche dati fornite dai Comuni o dal precedente Gestore. E' in ogni caso fatto salvo l'eventuale conguaglio con i dati reali nel momento in cui verranno acquisiti. Tutte le utenze che, riscontrate inesattezze nei dati, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, comunicheranno i dati reali, non saranno oggetto della sanzione di cui al comma 2 dell'art. 38.
3. La comunicazione di cui all'art. 238, comma 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 produce effetti, relativamente all'anno 2021, se pervenuta al Gestore, completa della necessaria documentazione, entro il 22 maggio 2021 e produce effetti, relativamente all'anno 2022, se pervenuta al Gestore, completa della necessaria documentazione, entro il 30 giugno 2021.
4. Le utenze non domestiche che al 31 dicembre 2020 già operavano ai sensi dell'art. 1, comma 649, secondo periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono proseguire nel conferimento dei rifiuti come da contratti in corso. Rimane fermo che tali utenze sono tenute ad adeguarsi senza ritardo alle disposizioni richiamate dall'art. 4, comma 5 del presente Regolamento e comunque ad adempiere all'art. 14, comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11.

Articolo 42 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente adeguato alle nuove norme eurounitarie, statali e regionali, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 43 – Disposizione finale

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

1. Le disposizioni contenute nel Titolo III che fanno applicazione dei termini e delle modalità del TQRIF di ARERA si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Fino al 31 dicembre 2022 si applicano i termini e le modalità previsti dall'attuale Carta del servizio.

Articolo 44 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2019.
2. Le modifiche apportate al presente Regolamento entrano in vigore dalla data in cui vengono approvate dall'ATERSIR.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Allegato 4 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Allegato 5 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Allegato 6 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti

Allegato 7 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo puntuale

Allegato 8 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale da allegato 1 del DPR 158/99

Allegato 9 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della Tariffa relativa alle utenze non domestiche con contenitori condominiali da allegato 1 del DPR 158/99

Allegato 10 – Tabella sanzioni

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Allegato 1 – Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa, ai fini della sua determinazione, si articola nella **Componente Dimensionale** e nella **Componente di Servizio**. La Tariffa fissa all'utenza corrisponde alla somma algebrica delle due componenti.

La Componente Dimensionale è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cfd}{\sum_n N(n) \bullet Ka(n) \bullet K_3(v)} \bullet Ka(n) \bullet K_3(v)$$

dove

TFd(n) = componente dimensionale della parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);
n = numero dei componenti del nucleo familiare;
N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;
Cfd = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche per la componente dimensionale (€);
Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 8.
$K_3(v)$ = coefficiente di adattamento alla zona di servizio, di cui all'allegato 9

La Componente di Servizio è commisurata al servizio attivato, per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa, con la formula di seguito riportata:

$$TFs(V) = \frac{Cfs}{\sum_v K(v) \bullet N(v) \bullet V(v)} \bullet K(v) \bullet V$$

se: $V \leq V\ min \Rightarrow V = V\ min$

dove

TFs(V) = componente di servizio della parte fissa della Tariffa per utenza domestica, con volume V di servizio assegnato (€);
Cfs = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche per le componenti di servizio di raccolta dei rifiuti, per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa (€);
V(v) = volume dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza domestica (l). Per le utenze con servizio condominiale il volume del contenitore assegnato viene ripartito in relazione al numero di componenti familiari, secondo i coefficienti Ka(n) di cui all'Allegato 4.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

K(v) = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v – equivalente in relazione alla zona di raccolta, alle dimensioni e alla tipologia di servizio – che tiene conto della diversità del servizio erogato, di cui all'allegato 9;

N(v) = numero di contenitori con volume "v";

Vmin = volume standard minimo, assegnato all'utenza domestica (l);

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa. La parte variabile, ai fini della sua determinazione, si articola nella **Componente di Trattamento** e nella **Componente di Raccolta**. La Tariffa variabile all'utenza corrisponde alla somma algebrica delle due componenti.

La Componente di Trattamento è ottenuta dalla formula:

$$\mathbf{Tvt = qvt \bullet q}$$

con:

$$\mathbf{qvt = \frac{Cvt}{Q}}$$

dove

Tvt = tariffa variabile di trattamento per utenza domestica (€);

qvt = quota unitaria variabile di trattamento per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg);

Cvt = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la componente di trattamento della raccolta delle singole frazioni di rifiuto;

Q = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

La Componente di Raccolta è ottenuta dalla formula:

$$\mathbf{Tvr = qvr \bullet w}$$

con

$$\mathbf{qvnr = \frac{Cvnr}{\sum_v K_4(v) \bullet K_2(v) \bullet W(v)} \bullet K_4(v) \bullet K_2(v)}$$

dove

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Tvr = tariffa variabile di raccolta per utenza domestica (€);
qvr = quota unitaria variabile di raccolta per le utenze domestiche (€/presa-svuotamento);
w = numero di prese/svuotamenti effettuati nel periodo dall'utenza domestica;
Cvr = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la componente di raccolta della raccolta delle singole frazioni di rifiuto (€);
$K_4(v) \bullet K_2(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v relativo alla raccolta, equivalente in relazione alle dimensioni e alla tipologia di servizio
W(v) = numero di prese/svuotamenti dei contenitori con volume v

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE DOMESTICHE *(RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)*

$$q(n) = \frac{Q}{\sum_n Kb(n) \bullet N(n)} \bullet Kb(n)$$

dove
q(n) = quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);
Q = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);
N(n) = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;
Kb(n) = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4

RIPARTIZIONE DELLE PRESE/SVUOTAMENTI FRA DIVERSE UTENZE DOMESTICHE *(RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)*

$$w(n) = \frac{W}{\sum_n Kb(n) \bullet N(n)} \bullet Kb(n)$$

dove
w(n) = numero di prese/svuotamenti attribuibili ad un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo;
W = numero totale di prese/svuotamenti del contenitore condominiale nel periodo;
N(n) = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;
Kb(n) = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Allegato 2 – Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa, ai fini della sua determinazione, si articola nella **Componente Dimensionale** e nella **Componente di Servizio**. La Tariffa fissa all'utenza corrisponde alla somma algebrica delle due componenti.

La Componente Dimensionale è commisurata alla superficie dell'utenza, ed è ottenuta dalla formula:

$$\mathbf{TFnd(S)} = \frac{\mathbf{Cfnd}}{\mathbf{\sum_S Ks(S) \bullet N(S) \bullet K_3(v)}} \mathbf{\bullet Ks(S) \bullet K_3(v)}$$

dove

TFnd(S) = componente dimensionale della tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

Cfnd = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la componente dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N(S) = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S, così come definite all'allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

Ks(S) = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'allegato 8.

$K_3(v)$ = coefficiente di adattamento alla zona di servizio, di cui all'allegato 9

La Componente di Servizio è commisurata al servizio attivato, per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa, con la formula di seguito riportata:

$$\mathbf{TFns(V)} = \frac{\mathbf{Cfns}}{\mathbf{\sum_v K(v) \bullet N(v) \bullet V(v)}} \mathbf{\bullet K(v) \bullet V}$$

se: $V \leq V\ min \Rightarrow V = V\ min$

dove

TFns(V) = componente servizio della Tariffa fissa per utenza non domestica per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa (€);

Cfns = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa, così come definiti all'Allegato 6 (€)

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

V(v) = volume dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (l). Per le utenze con servizio condominiale il volume del contenitore assegnato viene ripartito in relazione al numero di utenze e alla tipologia di attività.

K(v) = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v – equivalente in relazione alla zona di raccolta, alle dimensioni e alla tipologia di servizio – che tiene conto della diversità del servizio erogato, di cui all'allegato 9;

N(v) = numero di contenitori con volume "v";

Vmin = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (l);

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa. La parte variabile, ai fini della sua determinazione, si articola nella **Componente di Trattamento** e nella **Componente di Raccolta**. La Tariffa variabile all'utenza corrisponde alla somma algebrica delle due componenti.

La Componente di Trattamento è ottenuta dalla formula:

$$\mathbf{Tvnt = qvnt \bullet q}$$

con:

$$\mathbf{qvnt = \frac{Cvnt}{Q}}$$

dove

Tvnt = tariffa variabile di trattamento per utenza non domestica (€);

qvnt = quota unitaria variabile di trattamento per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza non domestica (kg);

Ctvnt = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la componente di trattamento della raccolta delle singole frazioni di rifiuto;

Q = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

Per le frazioni riciclabili raccolte mediante i servizi standard adottati per le utenze non domestiche, il costo è compreso nelle Tariffe determinate per il servizio della frazione secca non riciclabile.

La Componente di Raccolta è ottenuta dalla formula:

$$\mathbf{Tvnr = qvnr \bullet w}$$

con

$$\mathbf{qvnr = \frac{Cvnr}{} \bullet K_4(v) \bullet K_2(v)}$$

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

$$\sum_v \mathbf{K_4(v)\bullet K_2(v)\bullet W(v)}$$

dove

Tvnr = tariffa variabile di raccolta per utenza non domestica (€);
qvnr = quota unitaria variabile di raccolta per le utenze non domestiche (€/presa-svuotamento);
w = numero di prese/svuotamenti effettuati nel periodo dall'utenza non domestica;
Cvnr = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la componente di raccolta della raccolta delle singole frazioni di rifiuto (€);
$K_4(v) \bullet K_2(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v relativo alla raccolta, equivalente in relazione alle dimensioni e alla tipologia di servizio
W(v) = numero di prese/svuotamenti dei contenitori con volume v

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE NON DOMESTICHE *(RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)*

$$q(ap) = \frac{Q}{\sum_{ap} Kd(ap)\bullet S(ap)} \bullet Kd(ap) \bullet S(ap)$$

Dove
q(ap) = quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con attività "ap" nel periodo (kg/periodo);
Q = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);
S(ap) = superficie dell'utenza non domestica con attività "ap" (m^2);
Kd(ap) = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con attività "ap" di cui all'allegato 5.

RIPARTIZIONE DELLE PRESE/SVUOTAMENTI FRA DIVERSE UTENZE NON DOMESTICHE *(RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)*

$$w(ap) = \frac{W}{\sum_{ap} Kd(ap)\bullet S(ap)} \bullet Kd(n) \bullet S(ap)$$

dove
w(ap) = numero di prese/svuotamenti attribuibili ad un'utenza con attività "ap" ;
W = numero totale di prese/svuotamenti del contenitore condominiale nel periodo;
S(ap) = superficie dell'utenza non domestica con attività "ap" (m^2);

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Kd(ap) = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con attività "ap" di cui all'allegato 5.

Allegato 3 – Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda una tariffa per la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda una tariffa per la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda una tariffa per la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario, senza rilevazione del singolo vuotamento	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti medi stimati (tariffa "flat")
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'allegato 1 che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Domestica Condominiale richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata e associazione al trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 1 che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura.	Lettura della pesata e associazione al trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica o in alternativa volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2 che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura.	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2 che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico medio per svuotamenti. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico o pesa pubblica. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2 che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica singola	Frazioni riciclabili servizio dedicato	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato*per peso specifico medio della raccolta *conferimenti disponibili che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2 che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder o rilevamento manuale	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 7
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder o rilevamento manuale	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 7
Domestica e non domestica	Frazioni per le quali si preveda una tariffa per la copertura dei costi, conferimento all'ecocentro	Rilevamento del conferimento o disponibilità del servizio	Volume o pezzi conferibili* per peso specifico medio del conferimento.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

* Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Allegato 4 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli o la previsione di subclassi all'interno della tabella seguente, vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe. Le eventuali subclassi avranno coefficienti compresi fra il minimo e il massimo della relativa classe di provenienza.

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	$0 \leq \mathbf{S} < \mathbf{a}$
Classe 2	$a \leq \mathbf{S} < b$
Classe 3	$b \leq \mathbf{S} < c$
Classe 4	$c \leq \mathbf{S} < d$
Classe 5	$d \leq \mathbf{S} < e$
Classe 6	$e \leq \mathbf{S} < f$
Classe 7	$f \leq \mathbf{S} < g$
Classe 8	$g \leq \mathbf{S} < h$
Classe 9	$h \leq \mathbf{S} < i$
Classe 10	$i \leq \mathbf{S} < j$
Classe 11	$j \leq \mathbf{S} < k$
Classe 12	$k \leq \mathbf{S} < l$
Classe 13	$l \leq \mathbf{S} < m$
Classe 14	$m \leq \mathbf{S} < n$
Classe 15	$\mathbf{S} \geq n$

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Allegato 5 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche.

	Ks(S)	
Classe di superficie	min	max
Classe 1	0.01	0.08
Classe 2	0.015	0.1
Classe 3	0.02	0.16
Classe 4	0.03	0.2
Classe 5	0.05	0.32
Classe 6	0.075	0.4
Classe 7	0.1	0.68
Classe 8	0.15	0.9
Classe 9	0.2	1.4
Classe 10	0.3	2
Classe 11	0.65	5
Classe 12	1.3	10
Classe 13	2.2	17
Classe 14	3.3	24
Classe 15	4.5	32

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Allegato 6 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori per il servizio $K_1(v)$, alla tipologia di rifiuto raccolto $K_2(v)$ e alla zona di servizio $K_3(v)$, per la determinazione del $K(v)$ secondo la formula:

$K(v) = K_1(v) \times K_2(v) \times K_3(v)$

E del coefficiente di adattamento del volume dei contenitori per la raccolta $K_4(v)$.

$K_1(v)$		
Tipo (volume) contenitore	min	max
22	1,3	1,8
30	1,13	1,51
40	1,13	1,51
50	1,13	1,51
120	0,92	1,3
240	0,81	1,1
360	0,74	1,05
500	0,65	0,99
660	0,63	0,94
1.000	0,55	0,8
1.700	0,33	0,55
2.500	0,16	0,42
Oltre 2.500	0,05	0,35

$K_2(v)$		
Tipo raccolta	min	max
Carta	0,3	0,7
Vetro	0,3	0,7
Plastica-lattine	0,3	0,7
Vetro-plastica-lattine	0,3	0,7
Umido	0,5	2
Vegetale	0,1	0,7
Raccolta su chiamata	0,5	1
Secco	0,8	1,2
Ecocentro	0,1	0,7
Altre raccolte domiciliari	0,05	0,7

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

$K_3(v)$		
Zona di Servizio	min	max
Zone a servizio standard	1	1
Zone urbanisticamente complesse	1	1,5
Zona servizio centro storico	1	2
Zone a bassa densità abitativa	0,5	1

Utenze non domestiche con servizio dedicato	0,3	1

$K_4(v)$		
Tipo (volume) contenitore	min	max
25	0,25	1,5
30	0,25	1,5
40	0,25	1,5
50	0,25	1,5
120	0,25	1,5
240	0,4	2,2
360	0,9	3,2
500	0,9	3,2
660	0,9	3,2
1.000	0,9	3,2
1.700	1,9	5
2.500	3,4	8,3
Oltre 2.500	9,2	20,6

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Allegato 7 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali di cui all'art.23, comma 1, lett. a) con metodo puntuale

RIPARTIZIONE DELLA PARTE FISSA FRA UTENZE MERCATALI APPARTENENTI ALLO STESSO MERCATO

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue:

$$Tfm(ap,S) = \frac{Cfm}{\sum_{ap} Stot\ (ap)} \quad S$$

dove

Tfm(ap,S) = tariffa fissa per utenza mercatale avente posteggio assegnato nel singolo mercato, con superficie S e appartenente alla categoria "ap" (€);

Cfm = costi fissi attribuibili alle utenze mercatali di cui sopra relativo allo svolgimento del servizio in tutti i mercati consortili (€) dati dalla somma della componente dimensionale e per icontenitori condivisi anche della componente di servizio;

Stot (ap) = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria "ap" (m^2);

S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all'utenza mercatale (m^2).

PARTE VARIABILE (art.23 comma 1, lettera a)

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto come segue:

$$\mathbf{Tv = qv \bullet q(ap)}$$

con

$$\mathbf{qv = \frac{Cv}{Q}}$$

Dove

Tv = tariffa variabile per utenza mercatale per singolo mercato (€);

qv = quota unitaria variabile di trattamento per le utenze mercatali (€/kg e €/presa) ;

q(ap) = unità di singola frazione di rifiuto prodotto e presew nel periodo dall'utenza mercatale per singolo mercato, determinata mediante ripartizione come sotto indicato (kg e numero prese);

Cv = costi totali variabili(trattamento e raccolta) attribuiti alle utenze mercatali per singola frazione di rifiuto (€);

Q = quantità totale gestita (raccolta e trattamento) presso le utenze mercatali (kg e numero prese).

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

RIPARTIZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEI CONTENITORI CONDIVISI FRA UTENZE MERCATALI APPARTENENTI ALLO STESSO MERCATO

$$q(ap) = \frac{Q}{\sum_{ap} Kd(ap) \bullet P(ap) \bullet S(ap)} \bullet Kd(ap) \bullet P \bullet S$$

dove

q(ap) = quantità di rifiuti e prese attribuibile a ciascuna utenza mercatale con attività "ap", con presenze P nel singolo mercato nel periodo di riferimento e con superficie S (kg e prese);

Q = quantità totale gestita (raccolta e trattamento) per il servizio mercati nel periodo (kg e numero prese);

Kd(ap) =coefficiente per l'attribuzione della parte variabile alle singole utenze mercatali con attività "ap", di cui alla tabella successiva;

P(ap) = numero di presenze di ciascuna utenza mercatale con attività "ap";

S(ap) = superficie di ciascuna utenza mercatale con attività "ap" (m^2).

Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali

Utenze Mercatali	Kd	
Descrizione Categoria	min	max
Banchi di mercato di beni durevoli	4,81	16,73
Banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli	28,7	56,78
Banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli	28,7	56,78
Banchi di mercato genere alimentari – fiori e piante non sementi	28,7	56,78
Banchi di mercato genere alimentari - gastronomie	28,7	56,78
Banchi di mercato genere alimentari – formaggi/generi alimentari sfusi	28,7	56,78
Banchi di mercato genere alimentari – dolciumi/ generi alimentari sfusi	28,7	56,78
Farmer market	28,7	56,78

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Allegato 8 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare.

UTENZE DOMESTICHE		
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,5	1,21
2	0,8	1,95
3	1,1	2,15
4	1,5	2,6
5	1,9	3,7
6 o più	2,3	5

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare.

UTENZE DOMESTICHE	Kb	
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,6	1
2	1,4	1,8
3	1,8	2,3
4	2,2	3
5	2,9	3,6
6 o più	3,4	4,1

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Allegato 9 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della Tariffa relativa alle utenze non domestiche con contenitori condominiali da allegato 1 del DPR 158/99

		Kc		Kd	
		COMUNI > 5.000 ABITANTI		COMUNI > 5.000 ABITANTI	
	Descrizione attività utenze NON domestiche	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4	0,67	3,28	5,5
2	Cinematografi e teatri	0,3	0,43	2,5	3,5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,6	4,2	4,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,1	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,2	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	1	1,25	8,2	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	4,5	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,8	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6	0,83	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,9	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,5	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,6	21,4
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,5	6,92	28,7	56,78
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	8,56	15,68

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Allegato 10 - Tabella sanzioni

	VIOLAZIONE	SANZIONE			
n.		MINIMA	MASSIMA	SANZIONE APPLICATA	NOTE
1	Omesso o parziale versamento della tariffa	€ 50,00	€ 500,00	Ex lege	La società dà lugo ai recuperi a fronte di tardivi o mancati versamenti, a norma dell'art. 1 comma 792 e seguenti della legge 160/2019 Riscossione coattiva
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art.34, co. 7, e art. 4 comma 16, fatto salvo quanto previsto in caso di dichiarazioni non veritiere ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00	La quantificazione è fatta tenuto conto di maggiori costi a carico del Gestore, relativi sia alle attività amministrative a carico degli uffici, erronea fatturazione e sia per oneri da riconoscere a soggetti terzi pure coinvolti a vario titolo nelle attività di aggiornamento della Banca dati del gestore.
3	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini previsti (art. 41, co 1 e 2.) e mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni (art. 9, co. 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00	La quantificazione è fatta tenuto conto di maggiori costi a carico del Gestore, relativi sia alle attività amministrative a carico degli uffici, erronea fatturazione e sia per oneri da riconoscere a soggetti terzi pure coinvolti a vario titolo nelle attività di aggiornamento della Banca dati del gestore.
4	Omessa comunicazione di variazione/cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 41, co. 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00	La quantificazione è fatta tenuto conto di maggiori costi a carico del Gestore, relativi sia alle attività amministrative a carico degli uffici, erronea fatturazione e sia per oneri da riconoscere a soggetti terzi pure coinvolti a vario titolo nelle attività di aggiornamento della Banca dati del gestore.
5	Mancata o ritardata riconsegna dei contenitori e delle dotazioni (art. 9, co. 1)	€ 50,00	€ 500,00	€ 150,00	Ai maggiori gravami a carico del Gestore come nelle fattispecie precedenti, la sanzione è calcolata anche

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -

					tenendo conto di ulteriori oneri per logistica ed eventuale approvvigionamento di dotazioni aggiuntive e rischio di conferimenti non correttamente tracciati e quindi correttamente fatturati.
6	Mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00	La quantificazione è fatta tenuto conto di maggiori costi a carico del Gestore, relativi sia alle attività amministrative a carico degli uffici per erronea fatturazione.
7	Omessa o tardiva comunicazione di variazione degli elementi che determinano la Tariffa (art. 41, co. 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00	La quantificazione è fatta tenuto conto di maggiori costi a carico del Gestore, relativi sia alle attività amministrative a carico degli uffici per erronea fatturazione.
8	Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse (totalmente o parzialmente) dalla tariffazione (art. 4 comma 17, art. 6, comma 10) o provenienti da aree escluse dalla tariffazione (art. 6 comma 10)	€ 50,00	€ 500,00	€ 250,00	La quantificazione è fatta tenuto conto di maggiori costi a carico del Gestore
9	Omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini (art. 4, comma 17)	€ 50,00	€ 500,00	€ 150,00	La quantificazione è fatta tenuto conto di maggiori costi a carico del Gestore
10	Tardiva attivazione/cessazione utenza (oltre 180 giorni)	€ 50,00	€ 150,00	€ 80,00	Si considera tardiva l'attivazione dell'utenza se la richiesta avviene dal **181° giorno in poi**, dalla data di riscontrabilità del presupposto della TARIC. La quantificazione è fatta tenuto conto di maggiori costi a carico del Gestore, rispetto alla fattispecie precedente, relativi sia alle attività amministrative a carico degli uffici, tardiva fatturazione e sia per oneri da riconoscere a

					soggetti terzi pure coinvolti a vario titolo nelle attività di aggiornamento della Banca dati del gestore.
11	Omessa attivazione servizio manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti	€ 80,00	€ 500,00	€ 200,00	La quantificazione è fatta tenuto conto di maggiori costi a carico del Gestore.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CLFC 26/06/2025.0000002.I.1 -